

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. I) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARRANGING E COLLOCAMENTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BASKET BOND F.I.L.O. – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO (tranche A)

RICHIESTA n. A1

Ai fini del calcolo del requisito di 100 mio nei 5 anni, nel caso di una Sim, possono essere considerati validi anche i collocamenti o la ricezione e trasmissione di ordini per la sottoscrizione e/o acquisto di titoli obbligazionari corporate quotati emessi da aziende italiane?

RISPOSTA n. A1

Come previsto al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, saranno prese in considerazione esclusivamente le esperienze nelle quali l'operatore abbia svolto entrambe le attività di arranging e collocamento; non sono ricomprese, pertanto, le attività di "trading" sul mercato secondario. Si precisa che, come previsto dal suindicato paragrafo, le attività si considerano idonee ad integrare il requisito dei 100 milioni di euro in 5 anni, solo se prestate con riferimento ad operazioni di emissione di Minibond e/o operazioni di cartolarizzazione di Minibond (titoli di debito sotto forma di prestiti obbligazionari emessi per importi inferiori a €50 milioni).

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Paola Peduzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Prot. n. FL.2024.0000515 del 6 marzo 2024

